I requisiti per l'esercizio professionale. L'iscrizione all'albo, le funzioni del Collegio Ipasvi

GLI ORDINI PROFESSIONALI

Le professioni aventi alta rilevanza sociale

- sono regolamentate dalla legge
- Possono ottenere dal legislatore il massimo riconoscimento, ossia la costituzione in ordine.

La professione infermieristica è regolamentata ed ordinata

L'ORDINE PROFESSIONALE

Massima garanzia, a favore della professione, dei professionisti ad essa appartenentima, soprattutto,

Garanzia per il cittadino-utente

L'ORDINE (O COLLEGIO) PROFESSIONALE

Raggruppa al suo interno tutti gli appartenenti ad una determinata professione, che, al fine dell'esercizio professionale, devono essere necessariamente iscritti in un apposito albo o elenco.

IL QUADRO NORMATIVO

- D.Lgs. C.p.S. 233/1946: ricostituzione degli ordini professionali
- **D.P.R. 221/1950**: regolamento di attuazione
- Legge 1049/1954: istituisce i Collegi Ipasvi e la FNC IPASVI

GLI ORDINI PROFESSIONALI

- ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
- GARANZIA PER IL CITTADINO E PER IL CORRETTO ESERCIZIO PROFESSIONALE
- ENTI AD APPARTENENZA OBBLIGATORIA SENZA ECCEZIONI

L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Organo di importanza fondamentale

Permette la partecipazione attiva ed il controllo democratico sull'operato del Collegio.

È fondamentale che ogni professionista partecipi alle sue adunanze.

Il Collegio non è solo il Consiglio Direttivo, ma è rappresentato da tutti gli iscritti.

Solo con la partecipazione alla vita del Collegio si può esprimere l'assenso o il dissenso ed avanzare proposte alternative, razionali e costruttive!

L'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Non subire, ma influire! Non lamentarsi passivamente, ma agire!

- TENUTA DELL'ALBO
- VIGILA SUI COMPORTAMENTI DEGLI ISCRITTI (POTERE DISCIPLINARE)
- TUTELA DEL DECORO E DELL'INDIPENDENZA DELLA PROFESSIONE
- POTERE REGOLAMENTARE
- TUTELA DEL CITTADINO E DEI PROFESSIONISTI
- FORMAZIONE DEGLI ISCRITTI
- DESIGNARE PROPRI COMPONENTI A FAR PARTE COMMISSIONI, ENTI, ORGANISMI DI CARATTERE LOCALE

- PROMOZIONE PROFESSIONALE
- TUTELA DELL'INTERESSE GENERALE (FUNZIONE SOCIALE)
- FUNZIONE CONSULTIVA, VERSO I PROPRI ISCRITTI E NEI CONFRONTI DI PROGETTI DI LEGGE O ALTRI PROVVEDIMENTI A CARATTERE LOCALE CHE RIGUARDINO LA PROFESSIONE
- FUZIONE CONCILIATIVA (arbitraggio non vincolante)
- POTERE TRIBUTARIO
- POTERE CERTIFICATIVO
- ARCHIVIAZIONE, SECONDO IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

ATTENZIONE L'IPASVI non è un sindacato!

A titolo esemplificativo, i problemi concernenti il contratto, la mensa, l'adeguamento della retribuzione, la «massa vestiario», i minuti di pausa, i minuti del cambio divisa ed altri similari, sono di competenza esclusiva dei sindacati.

Il Collegio non è parte sociale nella stipula dei CCNL e dei contratti integrativi aziendali

In tutta la parte concernente le competenze professionali, la sicurezza professionale e del cittadino, il Collegio è competente a pronunciarsi e può e deve farlo, su segnalazione dei suoi iscritti o di un cittadino, oppure d'ufficio, avendo conoscenza diretta e provata dei fatti.

A titolo esemplificativo, si pronuncia in materia di rispetto della qualità dell'assistenza infermieristica erogata.

IL CODICE DEONTOLOGICO

- Raccolta normativa di natura privatistica.
- Principio di autonomia normativa riconosciuto dallo Stato.
- Espressione di assunzione consapevole di responsabilità.
- Responsabilità in positivo, ex ante.
- cogenza meramente interna.
- Può essere assunto come criterio extragiuridico di fronte ad un giudice.
- Regola i rapporti con il cittadino-utente, con i colleghi, con l'equipe, con il proprio ordine professionale

IL POTERE DISCIPLINARE DEI COLLEGI IPASVI

Garanzia dell'interesse pubblico ad un corretto esercizio professionale

Garanzia dell'osservanza del Codice Deontologico, insieme di regole autoimposte, a valenza meramente interna alla professione, ma foriere di rilevanti ripercussioni all'esterno

Garanzia del cittadino-utente

I COLLEGI IPASVI ED IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare di Ordini o Collegi costituisce un organo giurisdizionale speciale di I grado.

È quindi un giudice.



Contro le sue decisioni è possibile far ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (C.C.E.P.S.).

Si tratta di un organo di giurisdizione speciale di II grado, istituito presso il Ministero della Salute, ai sensi del D.lgs. C.p.S n. 233/1946.

La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato ed è composta da componenti designati dal Ministro della Salute, nonché da membri designati dalle Federazioni nazionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.

I componenti vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica quattro anni.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE n. 215/2016

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettera e), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale;
- in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) del citato d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina dei componenti di derivazione ministeriale.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE n. 215/2016

"assume decisivo rilievo, soprattutto, la circostanza in forza della quale i citati funzionari ministeriali rimangono incardinati, dopo la designazione nella CCEPS, nella stessa amministrazione di riferimento: lo status economico e giuridico del dirigente scelto non muta, infatti, dopo la nomina, nonostante la quale l'attività dello stesso dirigente rimane soggetta anche al controllo disciplinare del Ministero designante. Emergono, dunque, con immediata evidenza, i vincoli di soggezione con una delle parti del procedimento destinati a porsi in aperto contrasto, già sul piano della mera apparenza esterna, con i caratteri di indipendenza e imparzialità che devono colorare l'azione giurisdizionale".

La nuova Commissione, ricostituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2016

Si è insediata il 13 marzo 2017

La nuova Commissione, ricostituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2016

La Commissione, nominata con D.P.C:M., è attualmente presieduta dal Cons. Antonio Pasca, Presidente del TAR di Lecce, è composta dai rappresentanti designati dalle Federazioni nazionali degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie di: medico chirurgo, odontoiatra, medico veterinario, farmacista, ostetrica, infermiere, assistente sanitario, vigilatrice di infanzia, tecnico sanitario di radiologia medica.

La Commissione dura in carica quattro anni.



Il D.lgs. C.p.S n. 233/1946, all'art 19 prevede che avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a norma dell'art. 362 c.p.c. per motivi attinenti alla giurisdizione, e per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost. (Corte di Cass. sez. III).



IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

"La circostanza che la lettera di convocazione per l'audizione non sia stata recapitata in tempo utile non può imputarsi all'Ordine, ma esclusivamente alla negligenza del ricorrente che abbia mancato di comunicare all'Ordine medesimo il cambio di indirizzo" (CCEPS, decisione n 10 del 29 marzo 2006).

La revisione in materia ordinistica



Il disegno di legge 1324/2014 Cd "Lorenzin"

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale.

Modifica e sostituisce la precedente ed ormai obsoleta legislazione in materia ordinistica, modificando anche il procedimento disciplinare, ai fini di una maggior trasparenza.

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 2229 c.c. Esercizio delle professioni intellettuali.

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO : OBBLIGATORIA O NO? PER IL PROFESSIONISTA DIPENDENTE CHI DEVE PAGARE LA QUOTA? I REQUISITI PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE

- Sentenza Cassaz. Penale n. 28306/2003
- Legge 43/2006
- Sentenza Cassazione, Sez. lavoro, n. 7776/2015
- Sentenza del Tribunale di Alessandria del 15 gennaio 2015
- Sentenza del Tribunale di Milano n. 1161/2016.

Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo

- Circolare n 3 del 2016 della FNC IPASVI
- Nota interpretativa di chiarimenti del Ministero della Salute del 12/01/2009

Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo

- Non è obbligatoria l'iscrizione solo per quelle professioni per le quali ancora non sussiste un albo.
- Per gli infermieri, nonostante non sia stata attuata la delega e non sia stato istituito l'albo dell'ordine, preesiste comunque l'albo del Collegio Ipasvi.

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO: OBBLIGATORIA O NO? La questione dell'esercizio abusivo di professione ex art. 348 c.p.

- 2015, Decreto di archiviazione del GIP di Tivoli del 20/06/2015 sulla richiesta di ipotesi di reato per esercizio abusivo della professione per 100 infermieri dipendenti non iscritti ai Collegio
- 2015: Decreto penale di condanna per una cinquantina di infermieri dipendenti a Modena, assolti nel 2017 dopo ricorso.
- Sentenza del Tribunale di Venezia, sez. Il penale n. 266/2016

L'ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE

Art. 348 c.p. Esercizio abusivo di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.

NEL CODICE PENALE VIGENTE E' CONTENUTO NELLA PARTE CONCERNENTE I DELITTI CONTRO LA P.A. (Libro II, Titolo II, Capo II)

L'ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE

Vale anche per chi esegua prestazioni infermieristiche del tutto occasionali, anche a titolo di cortesia

Ne sono soggetti anche i professionisti che si trovano in stato di quiescenza

L'ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE

La non iscrizione impedisce di ottenere il pagamento del corrispettivo per la prestazione erogata.

Art. 2231. c.c. Mancanza d'iscrizione.

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO : OBBLIGATORIA O NO? La questione dell'esercizio abusivo della professione

- Tribunale di Alessandria, sentenza 8/10/2004
- Corte d'Appello di Torino, sentenza del 12/05/2008
- Cass. pen., Sez. VI, Sent. 13 febbraio 2009, n. 6491

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Paolo Fadda. Per quanto riguarda l'interrogazione in esame, a cui si risponde a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, è opportuno osservare che il caso esaminato dalla Suprema Corte (sentenza n. 6491 del 13 febbraio 2009 della sezione VI della Corte di cassazione penale, concernente l'annullamento di una sentenza della Corte d'appello di Torino, circa l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale degli infermieri dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), si riferisce ad un episodio isolato precedente alla emanazione della legge n. 43 del 2006, che fa stato solo tra le parti.

Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione prende in considerazione solo il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e non la più recente legge n. 43 del 2006, che, al comma 3 dell'articolo 2, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale per gli esercenti le professioni sanitarie, estesa anche ai pubblici dipendenti, quale requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l'attività sanitaria sia come libero professionista sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente.

Pertanto permane valido, allo stato attuale, quanto previsto dalla citata legge n. 43 del 2006.

Per quanto attiene alla operatività della stessa legge n. 43 del 2006 e, di conseguenza, alla possibilità di attuazione dei principi ivi contenuti, si osserva che soltanto l'articolo 4, concernente la concessione della delega al Governo per l'istituzione degli ordini e degli albi professionali, risulta essere inapplicabile, in quanto il termine temporale per la presentazione del relativo decreto legislativo è scaduto.

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO: OBBLIGATORIA O NO?

Dalla **Legge 43/2006**, L'Iscrizione all'albo è obbligatoria per tutti gli infermieri, in qualsiasi forma svolgano la professione) ed è un requisito sine qua non per poter esercitare legittimamente la professione di infermiere:

L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge (art. 2.3).

Viene ribadito l'obbligo nel **Disegno di Legge 1324**, recante, tra l'altro, la riforma degli ordini delle professioni sanitarie:

Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo (art. 5.2).

Art. 18.1 Cost.: la libertà di associazione

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Duplice accezione della libertà costituzionale di associazione

- In positivo: come libertà di associarsi
- In negativo: come libertà di non associarsi

Secondo l'accezione negativa, il professionista può liberamente scegliere di non associarsi?

La Corte Costituzionale ha dichiarato compatibile con l'art. 18.1 Cost. tutta una serie di associazioni obbligatorie a cui è necessario aderire per svolgere determinate attività, quali gli ordini e collegi professionali.

La legge può imporre l'appartenenza obbligatoria quando la tutela concerne un interesse pubblico rilevante, come la tutela della deontologia professionale e la tutela del cittadino utente.

La libertà negativa di non associarsi non è assoluta, ma può essere oggetto di bilanciamento con altri diritti/interessi.

Sentenza Corte Cost. 11/1968

Sentenza della corte costituzionale n° 120 anno 1973

«La legittimità dell'obbligo dell'iscrizione negli albi professionali è stata già dichiarata dalle sentenze di questa Corte n. 69 del 1962 e nn. 11 e 98 del 1968. Dopo avere riconosciuto che l'art. 18 garantisce la libertà di associazione sotto l'aspetto positivo e sotto l'aspetto negativo, come libertà di non associarsi, la Corte ha affermato che, tuttavia, in questa seconda ipotesi, non può disconoscersi il potere dello Stato di creare enti a struttura associativa per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici; onde l'obbligo imposto della iscrizione a siffatti enti si pone come limite alla libertà di non associarsi, limite ammesso a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti».

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

- Cittadinanza italiana
- Pieno godimento dei diritti civili e politici
- Buona condotta
- Possesso del titolo abilitante
- Residenza nella circoscrizione del Collegio provinciale al quale è diretta la domanda

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

- Provvedimento amministrativo
- L'iscrizione o il rigetto, sono disposti con deliberazione motivata dal CD provinciale competente entro 3 mesi (termine ordinatorio).
- Comunicazione all'interessato entro 15 giorni.
- Ampi poteri di indagine del CD per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi.
- Possibilità di ricorso alla CCEPS ed in Cassazione.